

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

REP. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE**

**DELLA PISTA DI PATTINAGGIO VICINO AL TEATRO DELLA**

**LUNA IN VIA CIRCONVALLAZIONE**

**CIG:** \_\_\_\_\_

Comune di Polverigi

\* \* \* \* \*

L'anno \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_ presso

la sede del Comune di Polverigi Piazza Umberto I° n°15 60020 Polverigi (AN),

tra:

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , Responsa

bile del Settore Tecnico del Comune di Polverigi

- il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità

di \_\_\_\_\_, della ditta \_\_\_\_\_ con

sede in via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

p.iva \_\_\_\_\_

si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse sono richiamate quale parte integrante della presente Convenzione.

**ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune di Polverigi affida a \_\_\_\_\_ che ac-

chetta, i lavori di sistemazione e valorizzazione della pista di pattinaggio vicino

al Teatro della Luna in via Circonvallazione e ricadente nel Comune di Pol-

verigi, secondo il rispetto della seguente elencazione documentale:

- del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera di Giunta n° \_\_ del \_\_/\_\_/2025, depositati agli atti del Comune, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

2. La presente convenzione non comporta alcun impegno di spesa da parte del Comune.

### ART. 3 – ONERI E RESPONSABILITA' DELLO SPONSOR

1. Lo sponsor è responsabile di tutto quanto installato e/o posizionato nell'area d'intervento.

Egli si impegna a conservare, nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, l'area interessata.

L'area stessa è data in consegna allo sponsor con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della presente convenzione.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Polverigi.

2. Il Comune di Polverigi per mezzo di propri incaricati, esegue i sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari.

3. Qualora durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione e valorizzazione siano provocati danni, lo sponsor deve provvedere al ripristino dei danni,

secondo le indicazioni dell' Ente.

4. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere il contratto qualora l'area non sia realizzata come indicata nella progettazione, senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo.

5. Qualora sia abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, il contratto decade ed lo sponsor provvede a proprie spese ad eseguire le opere necessarie al ripristino.

6. L'area interessata mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti

#### ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di anni 15 (quindici) a partire dalla data di stipulazione.

Dovranno essere eseguiti i lavori di sistemazione e valorizzazione della pista di pattinaggio e dovrà essere eseguito il relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.

2. All'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, la progettazione e le opere realizzate rimangono di proprietà del Comune, salvo quanto previsto al successivo comma.

3. E' vietata la cessione anche parziale del presente contratto.

#### ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto può essere risolto dal Comune o dallo sponsor, per motivate ragioni, con preavviso di 30 giorni.

2. La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere riportate le ragioni della parte.

Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte con lettera raccomandata.

3. Il presente contratto è soggetto a risoluzione:

a) quando lo sponsor risulti inadempiente in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione e in particolare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, successivamente al richiamo scritto e qualora il soggetto non si conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del richiamo stesso.

b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo sponsor l'effettuazione dei suoi impegni.

4. Nel caso in cui, a causa dell'imperizia dello sponsor, l'area interessata dovesse subire dei danni, il Comune si riserva, non solo la risoluzione del contratto, ma altresì la richiesta dei danni cagionati dallo stesso.

5. Le parti convengono che, in caso di contestazione da parte del Comune, di eventuali inadempimenti da parte dello sponsor, gli spazi di allestimento saranno immediatamente rimossi dallo sponsor, con addebito delle spese a carico dello sponsor qualora non provvedesse direttamente.

6. Il Comune si riserva di valutare la richiesta e le motivazioni di rescissione del contratto da parte dello sponsor di cui ai precedenti punti e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

#### ART. 6 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, derivanti dal presente atto, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.



specifica in materia;

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.

Polverigi, li \_\_\_\_\_

Firme

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_